

## **L'ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DEL DEBITO CEDUTO NON EQUIVALE A RICONOSCIMENTO TACITO DEL DEBITO. La recente sentenza della Corte di Cassazione, 18 febbraio 2016, n. 3184**

### **Premessa**

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 18 febbraio 2016, n. 3184 <sup>(1)</sup>, si è pronunciata, tra l'altro, riguardo al valore giuridico della accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto (*ex art. 1264 c.c.*).

Come è noto, al riguardo, è dubbio «se l'accettazione del debitore configuri una dichiarazione di scienza, un riconoscimento di debito o una presa di conoscenza dell'avvenuta cessione» <sup>(2)</sup>. Altrettanto note «sono le ricadute pratiche delle diverse qualificazioni proposte, diversamente graduate a seconda della soluzione prescelta. Mentre la presa d'atto del terzo indifferente non comporterebbe altra conseguenza che l'efficacia della cessione nei confronti del debitore e, sussistendo la data certa, dei terzi, ai sensi degli articoli 1264, 1265 e delle altre previsioni che contemplan l'accettazione della cessione, il riconoscimento del debito produrrebbe anche l'astrazione processuale e, cioè, l'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1988, essendo il cessionario esentato dalla prova del diritto vantato e ricadendo sul debitore l'onere di provare, eventualmente, l'invalidità del titolo <sup>(3)</sup>».

Per questa ragione, prima di riferire l'orientamento della Corte di Cassazione in commento, si è ritenuto opportuno ricostruire brevemente, senza pretesa di esaustività, gli orientamenti dottrinari in materia.

### **2. Gli orientamenti dottrinari**

Come anticipato in premessa, la dottrina, riguardo alla valenza dell'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto, è divisa in diversi indirizzi. Di seguito se ne riportano, in estrema sintesi, i principali.

#### **- tesi del riconoscimento tacito del debito -**

Secondo un primo indirizzo, l'accettazione non è una semplice dichiarazione di scienza ma «integra piuttosto un riconoscimento del debito verso il nuovo creditore» <sup>(4)</sup>. Pertanto, stando a tale orientamento, nel caso «in cui il debitore ceduto dovesse intervenire alla stipulazione tra cedente e cessionario al fine di accettare la cessione, si ritiene che la cessione del credito non perda la natura di negozio bilaterale: tale accettazione integrerebbe soltanto un riconoscimento di debito verso il nuovo creditore» <sup>(5)</sup>.

#### **- tesi della semplice presa d'atto dell'avvenuta cessione -**

Secondo un diverso orientamento dottrinario <sup>(6)</sup> «il consenso del debitore ha natura di dichiarazione di scienza, di presa d'atto della cessione, che attiene esclusivamente all'opponibilità del negozio al debitore medesimo <sup>(7)</sup>».

Tale conclusione è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità<sup>(8)</sup>, la quale «sembra escludere abbastanza decisamente che dall'accettazione della cessione derivi l'effetto principale della ricognizione di debito, previsto dall'art. 1988 c.c., rappresentato dalla cosiddetta astrazione processuale: se effettivamente si fosse in presenza di una ricognizione, infatti, il cessionario sarebbe esonerato dalla prova dell'esistenza del credito, mentre dovrebbe essere il debitore che ha accettato a provarne l'inesistenza o l'estinzione, laddove al contrario, salvo naturalmente che non risulti una diversa volontà delle parti, sul cessionario continua a gravare l'ordinario onere della prova»<sup>(9)</sup>.

Fin qui gli orientamenti in campo.

### **3. La sentenza della Corte di Cassazione, 18 febbraio 2016, n. 3184**

Venendo a questo punto a trattare la posizione assunta dalla Corte di Cassazione nella sentenza che qui si segnala, bisogna preliminarmente considerare che, fra i vari motivi di gravame, la parte ricorrente sostiene, «contrariamente all'assunto della corte di merito, di aver adempiuto all'onere di provare l'esistenza del credito ceduto, posto che l'avvenuta notifica della cessione tramite ufficiale giudiziario al debitore ceduto – non seguita da contestazioni di sorta se non per la prima volta in sede giudiziale – comportava una tacita accettazione da parte di (...) integrante un vero e proprio riconoscimento di debito verso il nuovo debitore».

Tale motivo è giudicato infondato dalla Corte di Cassazione.

Quest'ultima rileva, infatti, come «La doglianza fatta valere dalla ricorrente trae fondamento nella tesi sostenuta da una parte della dottrina, secondo cui l'accettazione (nella specie, asseritamente tacita) della cessione del credito avrebbe natura di riconoscimento di debito. Tale posizione dottrinarica non trova tuttavia riscontro nella giurisprudenza, la quale è ferma nel ritenere che la notifica prevista dall'art. 1264 c.c., svolga la funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, e non valga ad esonerare quest'ultimo dall'onere di provare il credito. Va, al riguardo, anzitutto richiamato il principio di diritto espresso nella sentenza menzionata dalla corte di merito (Cass. civ., sez. 2<sup>^</sup>, 27-02-1998, n. 2156<sup>(10)</sup>), in forza del quale il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione, di modo che è onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito. Inoltre, l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto è dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito; né tale valenza può desumersi dal silenzio del debitore sulla natura del credito ceduto – atteso che quest'ultimo si identifica con il contratto dal quale nasce, da presumersi noto al nuovo creditore – o dalla mancata informativa al cessionario sulle ragioni della contestazione del credito, in quanto l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 c.c., è imposto al debitore solo nell'adempimento della prestazione, mentre non può essere esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere (Cass., sez. 1<sup>^</sup>, 18-12-2007, n. 26664<sup>(11)</sup>)».

### **Conclusioni.**

In conclusione, la sentenza della Corte di Cassazione, 18 febbraio 2018, n. 3184, merita qui di essere segnalata in quanto essa, discostandosi espressamente dall'orientamento dottrinario

contrario, qualifica come semplice presa di conoscenza – mera dichiarazione di scienza – la accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto.

Antonio Musto

- 1) Cass., 18 febbraio 2016, n. 3184, in *Dejure*; [www.giuricivile.it](http://www.giuricivile.it); segnalata anche in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it); [www.filodiritto.it](http://www.filodiritto.it), con nota F. RUSSO, *Credito-Cassazione Civile: l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto non configura riconoscimento del debito*.
- 2) C. CICERO, *Iscrizione e rinnovazione ipotecaria*, in *Cod. civ. comm.*, P. SCHLESINGER (fondato da), F.D. BUSNELLI (diretto da), Milano, 2008, 158. Sull'argomento, D. VALENTINO, in D. VALENTINO e E. BRIGANTI, *Le vicende delle obbligazioni*, in *La circolazione del credito e del debito*, in *Tratt. dir. civ.*, Consiglio Nazionale del Notariato, P. PERLINGIERI (diretto da), 2007, 67. Per una rassegna dei diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sul punto, G. MARZIALE e H. SIMONETTI, *Art. 1264*, in *La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata con la dottrina*, Libro IV, Milano, 2012, 746 s.; F. GALGANO, *Le obbligazioni in generale*, Padova, 2011, 161-162, nt. 3; A. D'ATTILIO, *Su alcune questioni vecchie e nuove in tema di cessione del credito*, in *Dir. fall.*, 1996, II, 1110, nt. 53.
- 3) G. FINAZZI, *Cessione del credito*, in *Trattato delle obbligazioni*, L. GAROFALO e M. TALAMANCA (diretto da), *La circolazione del credito*, t. I, *Cessione, factoring, cartolarizzazione*, R. ALESSI e V. MANNINO (a cura di), Padova, 2008, 653 ss.
- 4) C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, *Diritto civile*, IV, Milano, 1985, 580; *Id.*, *Il debitore e i mutamenti del destinatario del pagamento*, Milano, 1963, 302; così anche A. DONATI, *Causalità e astrattezza nella delegazione*, Padova, 1975, 99; A.A. DOLMETTA, voce *Cessione dei crediti*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, II, Torino, 1988, 306, nota 67: «Ora, che la dichiarazione di accettazione contenga un riconoscimento di debito a me pare assunto senz'altro condivisibile (...): con l'accettazione, il debitore "conferma" la cessione, la riconosce, dunque, come avvenuta nei propri confronti e quindi riconosce la propria posizione debitoria verso l'acquirente e per ciò stesso, ancora prima, l'esistenza del credito in capo all'alienante avanti il concludersi del negozio dispositivo (...)»; *Id.*, *La carta di credito*, Milano, 1982, 66, nt. 94; *Id.* e G.B. PORTALE, *Cessione del credito e cessione in garanzia nell'ordinamento italiano*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 1999, II, 87. Per la giurisprudenza di merito, Trib. Firenze, 27 gennaio 1994, in *Riv. it. leasing*, 1994, 865: «Nella cessione dei crediti d'impresa l'espressa accettazione del debitore ceduto comporta il perfezionamento dell'operazione e non può essere interpretata in altro modo che come riconoscimento dell'esistenza del credito, quale perfetto ed esistente nei suoi confronti, senza alcuna immaginabile condizione di salvo buon fine di presunte e non effettuate consegne di merce».
- 5) P. LAMBRINI, *Artt. 1260-1267, Della cessione dei crediti*, in *Comm. cod. civ.*, E. GABRIELLI (diretto da), V. CUFFARO (a cura di), Torino, 2013, 762.
- 6) P. PERLINGIERI, *Cessione del credito*, *Artt. 1260-1267*, in *Comm. cod. civ.*, A. SCIALOJA e G. BRANCA (già diretto da), F. GALGANO (a cura di), Bologna-Roma, 1982, 73 e 75: «il legislatore, quando discorre di accettazione del debitore lo equipara, sia pure ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore stesso, alla semplice conoscenza di quest'ultimo; (...). L'atto giuridico dell'accettazione dell'avvenuta cessione ha natura quindi di dichiarazione di scienza (...)»; vedi pure, *Id.*, *Dei modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento*, in *Comm. cod. civ.*, A. SCIALOJA e G. BRANCA (diretto da), Bologna-Roma, 1975, 143; *Id.*, *Cessione del credito*, in *Enc. dir.* Treccani, VI, Roma, 1988 (d'ora in poi in *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi di diritto civile*, Napoli, 2003, 211). In particolare, l'Autorevole dottrina in commento (in *Id.* (a cura di), *Art. 1264*, in *Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Torino, 1980, 135-136) precisa che «In alcune ipotesi si avrebbe un vero e proprio riconoscimento del debito (il ceduto potrebbe accettare dicendo "riconosco il mio debito verso il cedente" oppure "a seguito della cessione del credito, mi riconosco debitore del cessionario"), non rinvenibile, però, nella forma più classica di accettazione della cessione (prendo atto della cessione dal cedente, mio creditore, al cessionario; o, più semplicemente con l'espressione "per accettazione" seguita dalla firma)». Nel solco di questo orientamento, U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Tratt. dir. civ.*, G. IUDICA e P. ZATTI (a cura di), Milano, 1991, 781. Già, così, F. MARANI, *Notifica, accettazione e buona fede nella cessione dei crediti*, Modena, 1977, 232: «Anche gli effetti dell'accettazione previsti dall'art. 1264 non diversi da quelli di una semplice conoscenza: ciò significa che dall'accettazione non deriva un'inversione dell'onere della prova della conoscenza o della comunicazione dell'avvenuta cessione (...)». Ancora, cfr., L. BIGLIAZZI GERI, *Osservazioni in tema di buona fede e diligenza nel pagamento al creditore apparente (con particolare riferimento alla cessione dei crediti)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, 1326 ss.; R. MICCIO, *I diritti di credito*, I, Torino, 1971, 434.

Più di recente, B. QUATRARO, M. GIORGETTI E A. FUMAGALLI, *Revocatoria ordinaria e fallimentare Azione surrogatoria*, t. I, Milano, 2009, 337: «Secondo un'opinione, trattasi non di dichiarazione, ma di atto negoziale e precisamente di riconoscimento di debito; in senso contrario, altra dottrina che parla di "presa d'atto", cioè d'ammissione del solo ricevimento della comunicazione della cessione, senza volontà alcuna di riconoscere l'esistenza del debito (opinione, a mio avviso, preferibile)». Ancora, R. CALVO e A. CIATTI, *Istituzioni di diritto civile*, Milano, 2011, t. I, 239: «chi acquista il credito può far dichiarare al debitore di essere a conoscenza della cessione (si tratta di una dichiarazione di scienza che ha valore di confessione stragiudiziale)».

Per la dottrina più risalente, L. BARASSI, *La teoria generale delle obbligazioni*, I, Milano, 1948, 298: «Io credo che possa accogliersi l'opinione meno rigida, che consente una semplice dichiarazione di conoscenza: con l'effetto che il debitore non possa più pagare al cedente (a questo solamente mira l'art. 1264), ma non con l'ulteriore effetto di disarmare il debitore di fronte al creditore nuovo»; F. PELLEGRINI, *Della cessione dei crediti*, in *Comm. cod. civ.*, M. D'AMELIO e E. FINZI (diretto da), *Le obbligazioni*, I, Firenze, 1948, 1983; E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, III, 2, IV, Milano, 1953-1955, 48.

- 7) L. GENGHINI e R. APICELLA, *Le obbligazioni*, Padova, 2015, 340-341. Negli stessi termini, P. PERLINGIERI e D. VALENTINO, *Modificazioni soggettive del lato creditorio: cessione del credito*, in P. PERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, Napoli, 2008, 161-162: «Il debitore è obbligato nei confronti del cessionario soltanto se a conoscenza del mutamento della titolarità (1264). Tale informazione può essere fornita con lo strumento della notifica (...). Eguale funzione svolge l'accettazione del debitore, il quale in tal modo implicitamente dichiara al cessionario di conoscere l'esistenza della cessione».
- 8) Così, in giurisprudenza, Cass., 18 dicembre 2007, n. 26664, in *Notariato*, 2009, 30; in *Fallimento*, 2008, 646: «in tema di cessione del credito da un contratto di appalto, l'accettazione della cessione da parte del debitore è dichiarazione di scienza priva di contenuto e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito. Né tale valenza può desumersi dal silenzio del debitore stesso sulla natura del credito ceduto o dalla mancata informativa al cessionario sulle ragioni della contestazione del credito, in quanto l'obbligo di diligenza ex 1176 è imposto al debitore solo nell'adempimento della prestazione e non può essere esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere»; Cass., 6 agosto 1999, n. 8485, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 1781: «è una semplice presa di conoscenza della cessione del credito – una mera dichiarazione di scienza – che solo in taluni casi, diversi da quello di specie (come in quello di inceditibilità convenzionale del credito o di eccezione di compensazione) può assumere un particolare rilievo negoziale o risolversi in un riconoscimento del debito».
- 9) AA. VV., *Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio*, in *Diritto civile*, N. LIPARI e P. RESCIGNO (diretto da), A. ZOPPINI (a cura di), vol. III, *Obbligazioni*, t. I, *Il rapporto obbligatorio*, Milano, 2009, 333. Così, anche, G. FINAZZI, *Cessione del credito*, in *Trattato delle obbligazioni*, L. GAROFALO e M. TALAMANCA (diretto da), *La circolazione del credito*, t. I, *Cessione, factoring, cartolarizzazione*, R. ALESSI e V. MANNINO (a cura di), Padova, 2008, 653 ss.
- 10) Cass. civ., 27 febbraio 1998, n. 2156, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce *Cessione dei crediti*, n. 5. Per approfondimenti, cfr., Cass., 21 ottobre 2010, n. 21599, *ivi*, voce *Obbligazioni in genere*, 70; in *Obbl. e contr.*, 2011, 491, con nota A. NATALE, *Cessione di crediti futuri e silenzio del debitore ceduto*; in *Giust. civ.*, 2010, I, 2426.
- 11) Cass., 18 dicembre 2007, n. 26664, in *Notariato*, 2009, 30; in *Fallimento*, 2008, 646.